PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2008/0102(CNS)

30.6.2008

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
(COM(2008)0305 – C6-0214/2008 – 2008/0102(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione **[**…**]**. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (COM(2008)0305 – C6-0214/2008 – 2008/0102(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0305),

– visto l'articolo 291 del trattato CE,

– visto l'articolo 16 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0214/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità ha come propria finalità la definizione dell'inapplicabilità dell'immunità giurisdizionale, di cui all'articolo 12, lettera a), del succitato protocollo, al personale di EUROPOL messo a disposizione di una squadra investigativa comune in relazione agli atti ufficiali che devono essere svolti in esecuzione dei compiti operativi stabiliti.

In occasione della riunione dei rappresentanti permanenti, svoltasi in data 9 aprile 2008, è stato raggiunto un accordo ampio e definitivo in merito alla proposta di decisione del Consiglio con la quale si istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL). Detto nuovo strumento giuridico consentirà alla neonata agenzia europea di adattare con maggiore agilità le proprie competenze alle circostanze in divenire delle quali è testimone l'Unione, in particolare per quanto riguarda nuove modalità criminali e minacce terroristiche.

La proposta di decisione del Consiglio prevede la trasformazione di EUROPOL in un'agenzia dell'Unione europea con la relativa applicazione, fra l'altro, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee al personale EUROPOL e, pertanto, dei medesimi privilegi e immunità.

L'articolo 6 della proposta prevede altresì che il personale di EUROPOL possa partecipare, con funzioni di supporto, a squadre investigative comuni, qualora tali squadre indaghino in merito a crimini di competenza dell'Ufficio europeo di polizia.

Il protocollo del 28 novembre 2002, a modifica della convenzione EUROPOL e del protocollo relativo ai privilegi e immunità di EUROPOL, prevedeva la possibilità che i membri dell'Ufficio europeo di polizia partecipassero con funzioni di supporto a squadre investigative comuni. La modifica stabiliva inoltre che l'immunità degli agenti di EUROPOL, per quanto relativo a loro dichiarazioni orali o scritte o ad atti posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non dovesse essere estesa alle attività svolte in qualità di partecipanti a squadre investigative comuni.

La proposta di regolamento ha pertanto come obbiettivo la semplice introduzione di un aspetto già compreso nella precedente legislazione relativa a EUROPOL che si reputa ora auspicabile mantenere.